

Publicato il 29/08/2025

N. 15897/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09201/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 9201 del 2025, proposto da Martina Milano, rappresentata e difesa dall'avvocato Caterina M.R. Ursillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per Le Politiche di Coesione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Mario Rainone, rappresentato e difeso dagli avvocati Marika Capone, Alfonso Renzi ed Elena De Vito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della graduatoria finale dei vincitori del “Concorso pubblico, su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale, Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud” per il profilo di specialista giuridico legale finanziario (Cod. A.1), pubblicata in data 19.6.2025 - modificativa della precedente graduatoria, pubblicata in data 30 aprile 2025

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mario Rainone, della Commissione Interministeriale Ripam, di Formez Pa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per Le Politiche di Coesione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2025 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- la ricorrente si duole dell'operato della commissione del concorso in oggetto, la quale, intervenendo in autotutela sulla graduatoria già costituita, ha attribuito all'odierno controinteressato, in danno della ricorrente, la riserva per chi abbia svolto il Servizio civile universale, benché questi avesse indicato in domanda di non aver diritto alla riserva, tuttavia menzionando l'esperienza nella sezione “esperienze lavorative presso la PA”;

- la ricorrente lamenta, altresì, la violazione dell'art. 7, l. n. 241/90, nonché l'errato computo dei posti riservati, che avrebbe dovuto essere effettuato, a suo dire, sul numero totale dei posti messi a concorso e non su quelli (naturalmente inferiori) afferenti al solo profilo A1;

Rilevato che:

- si sono costituiti in giudizio l'amministrazione resistente e il controinteressato, concludendo per il rigetto del ricorso;

- alla camera di consiglio del 26 agosto 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, dato avviso alle parti dell'eventualità della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;

Ritenuto che:

- il ricorso è infondato per le ragioni che seguono;

- quanto alla pretesa violazione dell'art. 7, l. n. 241/90, *“il provvedimento di rettifica della graduatoria di un concorso pubblico ha natura di atto di autotutela, qualificabile pertanto come « di secondo grado » in quanto va ad incidere su un sottostante provvedimento; esso si fonda su un errore che non attiene all'accertamento dei presupposti dell'agire dell'amministrazione, all'interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie, ovvero all'esercizio dell'eventuale discrezionalità; consiste invece nella mera errata trasposizione nel provvedimento della volontà dell'amministrazione, per come risultante dallo stesso atto; la sua natura doverosa rende eventuali vizi formali o procedurali, ivi compreso l'omesso inoltro della comunicazione di avvio del procedimento, irrilevanti ai sensi dell'art. 21 octies, primo alinea, l. n. 241 del 1990”* (Cons. St., sez. II, n. 3537/20);

- per quanto concerne la legittimità della rettifica, la giurisprudenza di questa Sezione è costante nell'affermare che un mero errore nella compilazione della domanda non determini il disconoscimento del titolo o della riserva dichiarati, purché evincibili dalla domanda stessa;

- infatti, *“come ribadito anche di recente dal Consiglio di Stato (sez. VII, sentenza 2 settembre 2024, n. 7334), la ragione per cui ‘nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio’ poggia (condivisibilmente) sull'argomento secondo cui ciò ‘costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l'ammissione al concorso’; diversamente, nel caso di specie, non si tratta di consentire*

un'integrazione postuma della domanda di partecipazione ovvero della documentazione attestante un requisito di accesso alla procedura concorsuale o un titolo di riserva, bensì di prendere atto di quanto compiutamente e tempestivamente dichiarato dalla candidata nella domanda (fatta salva, naturalmente, la successiva verifica del possesso effettivo dei titoli e delle esperienze dichiarati da parte dell'amministrazione), sebbene con modalità difformi da quanto prescritto nel format dedicato, ciò che si risolve in una mera irregolarità" (T.A.R. Lazio, sez. IV ter, nn. 23521/24 e 23569/24);

- quanto all'ultimo motivo, non è condivisibile l'argomento della ricorrente (meramente letterale, fondato sull'art. 1, comma 5 del bando), giacché, essendo il concorso suddiviso per profili, a ciascuno di essi corrisponde una graduatoria autonoma e distinta dalle altre, sicché è evidente che la percentuale dei posti riservati debba essere calcolata su ciascuna di esse;
- la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2025 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mele, Presidente

Valerio Bello, Referendario, Estensore

Giulia La Malfa, Referendario

L'ESTENSORE
Valerio Bello

IL PRESIDENTE
Francesco Mele

IL SEGRETARIO